Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 18 maggio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 18 MAGGIO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura », 6 % garantite dallo Stato - « Diciottennale », 6 % (legge 30 dicembre 1960, n. 1676), 6 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura », 6 % garantite dallo Stato - « B », 7 % garantite dallo Stato - « B », effettuate il 10 maggio 1971.

(4690)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1971, n. **259.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Filippo Neri, in Sulmona.

N. 259. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 1° marzo 1967, integrato con dichiarazioni del 31 gennaio 1968 e 3 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Filippo Neri, in Sulmona (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 3. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971, n. **260.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del Rosario, in Velletri.

N. 260. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Velletri in data 19 giugno 1968, integrato con dichiarazioni del 21 novembre 1968, del 31 luglio 1969 e 12 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Rosario, in Velletri (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 4. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971, n. **261.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Margherita Alacoque, in Gagliano Castelferrato.

N. 261. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nicosia in data 4 novembre 1968, integrato con dichiarazioni del 2 ottobre 1969 e dell'8 giugno 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Margherita Alacoque, in Gagliano Castelferrato (Enna).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 5. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1971, n. **262.**

Fusione dell'« Orfanotrofio maschile » e dell'« Orfanotrofio femminile », in Pavia, in un unico ente denominato « Convitto Pavese ».

N. 262. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Orfanotrofio maschile » e l'« Orfanotrofio femminile », in Pavia, vengono fusi in un unico ente denominato « Convitto Pavese » di cui viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 1. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1971.

Ripartizione degli utili della lotteria di Agnano, svoltasi a Napoli il 5 aprile 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969, 19 novembre 1969 e 11 luglio 1970;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria di Agnano, svoltasi a Napoli il 5 aprile 1970, sono devoluti ai seguenti enti secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Ascoli Piceno — Ente Comunale di Assistenza - Per il Collegio Maschile Piceno	0,17596
2. Roma — Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale . .	1,75961
3. Roma — Opera Nazionale Maternità ed Infanzia - Presidenza Centrale .	1,75961
4. Roma — Centro Sportivo Italiano - Presidenza Nazionale .	1,75961
5. Roma — A.I.C.S. - Associazione Italiana Circoli Sportivi - Presidenza Nazionale .	0,87980
6. Roma — Associazione Centri Sportivi Italiani - Presidenza Nazionale	0,87980
7. Ancona, località Collemarino — Circolo Culturale « Alessandro Bocconi »	0,10559
8. Anversa degli Abruzzi (L'Aquila) — Ente Comunale di Assistenza .	0,03519
9. Anzio (Roma) — A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue - Centro Trasfusionale	0,07038
10. Seravezza (Lucca), frazione Azzano — Pubblica Assistenza « Azzano »	0,07038
11. Bagnone (Massa Carrara) — Società Filarmonica Bagnonese « Santa Cecilia » .	0,10559
12. Bergamo — Biblioteca « Max Nettlau »	0,07038
13. Bologna — Casa di Riposo per Artisti Drammatici Italiani « Lyda Borelli »	0,17596
14. Bologna — I.C.I.M. - Istituto Casa Istruzione Materna	0,07038
15. Caserta, frazione San Clemente — Asilo Infantile Parrocchiale « S. Clemente Papa M. »	0,07038
16. Caserta, località San Benedetto — Asilo Infantile Parrocchiale « Santa Maria Bambina »	0,07038
17. Castel Campagnano (Caserta) — E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza	0,07038
18. Castel Guelfo di Bologna (Bologna) — Società Sportiva	0,28154
19. Corato (Bari) — Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Sezione di Corato . .	0,07038
20. Dragoni (Caserta) — Asilo Infantile « Ferrante Aporti »	0,07038
21. Faenza (Ravenna) — Società Polisportiva « Corrado Zannoni »	0,10559
22. Faenza (Ravenna) — Comitato « Manifestazioni Europeistiche »	0,35192
23. Ferrara, località Ariano Ferrarese — Associazione Sportiva Estense	0,17596
24. Ferrara — E.N.A.L. - Ente Nazionale Assistenza Lavoratori - Direzione Provinciale	0,10559
25. Ferrara — Società Sportiva « Judo Club Ginnasjum »	0,08798
26. Ferrara — Monastero S. Antonio Abate delle Monache Benedettine - Per le opere assistenziali	0,17596
27. Ferrara — Società di Mutua Assistenza e Previdenza Barbieri e Parrucchieri . .	0,10559
28. Sant'Agostino (Ferrara), località San Carlo — Società Sportiva « Sancarlese » . .	0,17596
29. Fondi (Latina) — Istituto Asilo « Mater Domini »	0,07038
30. Forenza (Potenza) — Ente Comunale di Assistenza	0,10559
31. Forlì — Asilo Infantile Santarelli - Ente Morale	0,17596
32. Forlì — Centro Italiano Solidarietà Sociale - Comitato Provinciale	0,10559
33. Forlì — C.I.F.A.P. - Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale	0,10559
34. Gorizia — C.I.S.S. — Centro Italiano Solidarietà Sociale - Comitato Provinciale	0,17596
35. Laurenzana (Potenza) — Asilo Infantile « Giuseppina Bonomo »	0,10559
36. Roma — Pontificia Scuola Pio IX dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia	0,07038
37. Leonessa (Rieti), frazione Piedelpoggio — Parrocchia S. Maria del Cerreto - per le opere assistenziali	0,07038
38. Livorno — Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Federazione Provinciale .	0,10559
39. Mandela (Roma) — E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza	0,07038
40. Manfredonia (Foggia) — Opera Santa Maria delle Grazie	0,03519
41. Marano Equo (Roma) — E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza	0,10559
42. Mesola (Ferrara) — Associazione Turistica Pro Loco	0,26394
43. Mesola, località Monticelli (Ferrara) — Comitato Erigendo Monumento ai Caduti .	0,17596
44. Mesola (Ferrara) — Complesso Corale « Giuseppe Verdi »	0,10559
45. Mesola (Ferrara), località Bosco — Unione Sportiva « Bosco »	0,24634
46. Mesola (Ferrara) — Società Sportiva Foot-Ball Club	0,24634
47. Milano — Associazione Nazionale Tra gli Anziani dei Ministeri delle Finanze e Tesoro	0,14077

	%
48. Milano — Collegio Internazionale per Studenti Oltremare	0,17596
49. Montevarchi (Arezzo) — C.I.F.A.P. - Centro Italiano per la Formazione e l'Addestramento Professionale	0,07038
50. Montieri (Grosseto), frazione Gerfalco — Parrocchia San Biagio V. e M. - Per le Opere Assistenziali	0,07038
51. Monza (Milano) — C.I.S.S. - Centro Italiano di Solidarietà Sociale .	0,07038
52. Mulazzo (Massa Carrara) — Comitato per le Celebrazioni Dantesche	0,10559
53. Narni (Terni) — Istituto Assistenza Infanzia « Beata Lucia » . .	0,07038
54. Nettuno (Roma) — A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue . .	0,07038
55. Novafeltria (Pesaro), frazione Perticara — Associazione Calcio Perticara .	0,10559
56. Palombara Sabina (Roma) — Banda Musicale Comunale . .	0,07038
57. Pescara — Centro Italiano di Solidarietà Sociale .	0,17596
58. Pescia (Pistoia) — Circolo Ricreativo Culturale « ENAL »	0,07038
59. Piacenza — Intercircoli Culturali Piacentini	0,35192
60. Pietrasanta (Lucca) — Associazione di Carità « Croce Verde » .	0,03519
61. Pietrasanta (Lucca) — Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Sezione Comunale .	0,07038
62. Pieve di Cento (Bologna) — Asilo Infantile « Luigi Campanini » .	0,17596
63. Pistoia — Centro Italiano di Solidarietà Sociale . .	0,07038
64. Pistoia — Fondazione « Filippo Turati »	0,07038
65. Pontremoli (Massa Carrara) — Comitato Coordinatore del Premio « Bancarella »	0,17596
66. Pontremoli (Massa Carrara) — Fondazione « Città del Libro » .	0,17596
67. Pontremoli (Massa Carrara) — Unione Librai Pontremolesi . .	0,10559
68. Portomaggiore (Ferrara) — Società Polisportiva « Portuense » .	0,17596
69. Potenza — Associazione Nazionale Invalidi Civili - Sezione Provinciale .	0,07038
70. Potenza — Centro Italiano di Solidarietà Sociale . . .	0,17596
71. Potenza — Ente Nazionale Sordomuti - Sezione Provinciale . .	0,07038
72. Rimini (Forlì) — Associazione Calcio « Miramare » . .	0,10559
73. Rho (Milano) — Pia Fondazione Rhodense . .	0,30793
74. Rocca San Casciano (Forlì) — Ente Comunale di Assistenza	0,07038
75. Roma - Ostia Lido — Asilo Infantile Suore Mariane . . .	0,07038
76. Roma — Asilo Infantile « San Pio X »	0,07038
77. Roma — Associazione Artistico Culturale Campano-Lucana	0,24634
78. Roma — Associazione Culturale « Nuova Europa »	0,07038
79. Roma — Associazione Italiana Coltivatori	0,70384
80. Roma — Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia - Presidenza Nazionale . .	0,35192
81. Roma — Associazione Nazionale Invalidi Civili Presidenza Nazionale	7,74227
82. Roma — Centro di Iniziativa Giovanile	0,17596
83. Roma — Centro di Ricerca per le Scienze Morali e Sociali dell'Istituto di Filosofia dell'Università di Roma	0,35192
84. Roma — C.I.S.S. - Comitato Italiano di Servizio Sociale	0,17596
85. Roma — Concorso Nazionale l'Ugoletta d'Oro d'Italia	0,17596
86. Roma — Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani - Sede Centrale	0,17596
87. Roma — Ente Fondo Trattamento Quiescenza e Assegni Straordinari al Personale del Lotto	0,35192
88. Roma — Istituto per gli Studi di Servizio Sociale	0,35192
89. Roma — Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria SS.ma	0,24634
90. Roma — Unione Italiana per il Progresso della Cultura	1,05576
91. Roma — Unione Nazionale Categorie Benemerite - Sede Centrale	0,17596
92. Roma — Unione Nazionale Consumatori	0,14077
93. Rovigo — Asilo Giardino « Principe di Napoli »	0,07038
94. San Giovanni in Marignano (Forlì) — Cassa Scolastica della Scuola Media Statale .	0,07038
95. San Marcello Pistoiese (Pistoia), frazione Gavinana — Fondazione « Filippo Turati » per il Centro di Riabilitazione Psicomotoria Infantile	1,75961
96. Sant'Agostino (Ferrara), frazione Dosso — Tennis Club « Dosso »	0,10559
97. Sant'Agostino (Ferrara), frazione Dosso — Unione Sportiva « Dossese »	0,17596
98. Savignano sul Rubicone (Forlì) — Ente Comunale di Assistenza	0,17596
99. Scicli (Ragusa) — Chiesa Madre di San Matteo in Sant'Ignazio - Opere assistenziali .	0,05438
100. Roma — Dopolavoro Ministeri Finanziari	10,55764
101. Seravezza (Lucca), frazione Querceta — Pubblica Assistenza « Croce Bianca » . .	0,07038
102. Serravalle Pistoiese (Pistoia), frazione Casalguidi — Associazione Pro Loco	0,03519
103. Torino — Fondazione Matteotti - Per il Comitato Assistenziale	0,10559
104. Verucchio (Forlì) — Centro Internazionale Ricerche sulle Strutture Ambientali « Pio Manzù »	1,40769
105. Verucchio (Forlì) — Comitato Promotore della Rassegna all'Editoria Italiana, del Premio all'Editore e della Fiera Mercato del Libro Italiano e Straniero	0,70384
106. Verucchio (Forlì) — Ospedale Civile « Beata Vergine della Misericordia »	0,07038
107. Verucchio (Forlì) — Ricovero Vecchi	0,07038
108. Verucchio (Forlì), località Villa Verucchio — Società Sportiva « Virtus »	0,14077
109. Volterra (Pisa) — Circolo Culturale « Dante Alighieri »	0,10559

	%
110. Fano (Pesaro), frazione Bellocchi — Circolo Ricreativo E.N.A.L.	0,10559
111. Fano (Pesaro) — Gruppo Amici della Musica	0,07038
112. Pesaro — Centro Italiano di Solidarietà Sociale	0,07038
113. Roma — Centro Italiano Femminile Artisti e Professionisti	0,03519
114. Sant'Angelo in Vado (Pesaro) — Casa della Vecchiaia	0,07038
115. Caltagirone (Catania) — Centro Attività Sociali	0,70384
116. Caltagirone (Catania) — Chiesa Santa Maria degli Angeli - Per le opere assistenziali	0,17596
117. Cernobbio (Como) — Parrocchia di San Vincenzo - Per le opere assistenziali	0,08798
118. Como — Orfanotrofio Maschile	0,08798
119. Genova — A.I.C.S. - Associazione Italiana Circoli Sportivi - Comitato Provinciale	0,21115
120. Genova — Associazione Italiana Circoli Sportivi - Comitato Regionale	0,28154
121. Genova — Associazione Ligure per la Tutela del Paesaggio	0,35192
122. Genova — Circolo Culturale « Giuseppe Canepa »	0,10559
123. Genova — U.C.I. - Unione Coltivatori Italiani	0,35192
124. Grammichele (Catania) — Parrocchia Matrice S. Michele Arcangelo - Per le opere assistenziali	0,35192
125. Gravedona (Como) — Ente Comunale di Assistenza	0,08798
126. Lecco (Como) — Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Sede Provinciale	0,08798
127. Lecco (Como) — Ente Comunale di Assistenza	0,17596
128. Mariano Comense (Como) — E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza	0,08798
129. Merate (Como) — Asilo Infantile	0,08798
130. Pigra (Como) — « Pro-Pigra » - Associazione per lo Sviluppo Turistico	0,08798
131. San Nazzaro Valle Carvagna (Como) — E.C.A. - Ente Comunale di Assistenza	0,08798
132. Scordia (Catania) — Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Sezione Comunale	0,17596
133. Sondrio — Parrocchia Arcipretale San Gervasio e Protasio - Per le opere assistenziali	0,17596
134. Torno (Como) — Villa San Michele - Casa dei Bambini	0,08798
135. Veleso (Como) — Parrocchia S. Antonio Abate - Per le opere assistenziali	0,08798
136. Pogno (Novara), frazione Berzonno — Pio Istituto Cura Climatica Bambini Epilettici e Cardioreumatici	0,35192
137. Milano — Società Umanitaria Fondazione P. M. Loria	1,05576
138. Milano — Federazione Italiana Biblioteche Popolari	0,35192
139. Milano — Unione Italiana della Cultura Popolare	0,35192
140. Vailate (Cremona) — Asilo Infantile « Zambelli-Ferri »	0,17596
141. Isera (Trento), frazione Lenzima — Istituto Villa Maria della Misericordia	0,35192
142. Firenze — AMIG - Associazione Minorati Gravi	0,17596
143. Spoleto (Perugia) — Unione Spoletina	0,17596
144. Foligno (Perugia), frazione Belfiore — Istituto « Miani » dei Padri Somaschi	0,35192
145. Grottaferrata (Roma) — Istituto Ancilla Domini « Villa Sorriso »	0,35192
146. Roma — Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani di Guerra Anormali Psichici	0,35192
147. Roma — Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici	0,35192
148. Roma — Associazione Nazionale Tra Invalidi per Esiti di Poliomielite	0,17596
149. Roma — Casa dell'Orfano « Piccola Opera della Divina Provvidenza don Orione »	0,24634
150. Roma — I Clinica delle Malattie Infettive dell'Università di Roma	0,35192
151. Roma — Dopolavoro del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica	0,35192
152. Roma — Associazione Combattenti e Reduci fra i Dipendenti del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica	0,17596
153. Roma — Federazione Italiana contro la Tubercolosi	0,70384
154. Roma — Istituto di Clinica Otorino-Laringoiatrica dell'Università di Roma	0,35192
155. Roma — Ente Nazionale per la Protezione e Assistenza dei Sordomuti	0,35192
156. Roma — Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo	0,70384
157. Roma — Movimento di Collaborazione Civica	0,35192
158. Roma — Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra - Presidenza Nazionale	0,35192
159. Roma — Lega Italiana per la Lotta contro la Poliomielite e Malattie Affini	0,70384
160. Roma — Ente per la Storia del Socialismo e del Movimento Operaio Italiano Opera « G. E. Modigliani »	0,35192
161. Roma — Istituto Oblati della Madonna del Rosario	0,70384
162. Roma — Federazione Assistenza Cristiana	0,70384
163. Guglionesi (Campobasso) — Casa del Fanciullo dell'Associazione per l'Apostolato della Carità	0,17596
164. Forino (Avellino) — Ente Comunale di Assistenza	0,17596
165. Napoli — Orfanotrofio Militare	0,17596
166. Forino (Avellino) — Asilo Infantile « Elena d'Aosta »	0,35192
167. Trani (Bari) — Orfanotrofio delle Suore Piccole Operaie del Sacro Cuore	0,17596
168. Leni (Messina) — Casa di Riposo per Vecchi	0,17596
169. Palma di Montechiaro (Agrigento) — Casa della Fanciulla « S. Giuseppe »	0,17596
170. Sommatino (Caltanissetta) — Asilo Infantile « S. Margherita »	0,17596
171. Bosa (Nuoro) — Piccola Casa della Divina Provvidenza « Cottolengo »	0,17596

	%
172. Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona), frazione Ponton — Istituto Pedagogico « Casa di Nazareth » - Per le opere assistenziali	0,52789
173. Gazzo Veronese (Verona), frazione Correzzo — Parrocchia di San Giovanni Battista - Per le opere assistenziali	0,35192
174. Pincara (Rovigo) — Parrocchia San Giovanni Battista - Per le opere assistenziali	0,70384
175. Villanova del Ghebbo (Rovigo) — Parrocchia San Michele Arcangelo - Per le opere assistenziali	0,87980
176. Chioggia (Venezia) — Diocesi - Per le opere assistenziali	0,70384
177. Adria (Rovigo) — Cattedrale - Per le opere assistenziali	0,35192
178. Rovigo — Centro Italiano Femminile - Comitato Provinciale - Per le opere assistenziali	0,35192
179. Rovigo — Seminario Vescovile - Per le opere assistenziali	0,70384
180. Rovigo — Associazione Polesana Coltivatori Diretti - Per le opere assistenziali	1,75961
181. Padova — Parrocchia San Paolo - Per le opere assistenziali	0,35192
182. Campodarsego (Padova) — Parrocchia S. Andrea - Per le opere assistenziali	0,52789
183. Padova — Unione Italiana Ciechi - Sezione di Padova	0,35192
184. Battaglia Terme (Padova) — Parrocchia San Giacomo - Per le opere assistenziali	0,35192
185. Bologna — Circolo Culturale « Filippo Turati »	0,35192
186. Catania — Istituto ONARMO di Assistenza Sociale	0,10559
187. Barge (Cuneo) — Società di Mutuo Soccorso e Beneficenza fra gli Operai	0,24634
188. Arzergrande (Padova), frazione Vallonga — Parrocchia S. Pietro Apostolo - Per le opere assistenziali	0,24634
189. Cuneo — Fondazione Matteotti per il Centro di Attività Assistenziale e Culturale	0,24634
190. Firenze — Circolo Culturale e Ricreativo « Campo di Marte »	0,08798
191. Lastra a Signa (Firenze) — Circolo « L'Incontro »	0,17596
192. Lucca — A.I.C.S. - Associazione Italiana Circoli Sportivi Comitato Provinciale	0,08798
193. Milano — Circolo Culturale Turati	0,35192
194. Paternò (Catania) — Casa del Fanciullo « Papà Domenico » dell'Opera Don Orione	0,08798
195. Pistoia — Associazione Centro Studi « Pietro Calamandrei »	0,08798
196. Pistoia — E.N.A.C. - Ente Nazionale Assistenza Coltivatori	0,08798
197. Roma — Istituto Femminile S. Giovanni Bosco	0,08798
198. Roma — Comitato Italiano per la Libertà della Cultura	0,08798
199. Saluzzo (Cuneo) — Circolo Culturale « Rodolfo Morandi »	0,24634
200. Savona — Circolo Culturale « Pietro Calamandrei »	0,08798

	%
201. Abriola (Potenza), frazione Castelglorioso — Parrocchia Maria SS. del Carmine - Per le opere assistenziali	0,14077
202. Acerenza (Potenza) — Parrocchia S. Antonio - Per l'Oratorio Antoniano	0,17596
203. Armento (Potenza) — Parrocchia « San Luca Abate » - Per le opere assistenziali	0,14077
204. Bernalda (Matera) — Istituto Femminile « Iolanda Statile »	0,14077
205. Campobasso — Associazione Nazionale Invalidi Civili	0,17596
206. Chiaromonte (Potenza) — Istituto Educativo Femminile Don Vincenzo Grossi	0,14077
207. Colobraro (Matera) — Asilo Infantile dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia	0,14077
208. Corleto Perticara (Potenza) — Oratorio Parrocchiale « S. Antonio di Padova »	0,17596
209. Graco (Matera) — Parrocchia San Nicola Vescovo - Per le opere assistenziali	0,14077
210. Frosinone — A.N.I.C.I. - Associazione Nazionale Invalidi Civili - Sezione Provinciale	0,17596
211. Matera — Curia Vescovile - Per le opere assistenziali	0,35192
212. Melfi (Potenza) — Orfanotrofio Femminile « Bovio Sellitti »	0,35192
213. Messina — Istituto per Sordomuti « Annibale Maria di Francia »	0,35192
214. Pietragalla (Potenza) — Fondazione Boccone del Povero « G. Acquaviva »	0,35192
215. Potenza — Curia Arcivescovile - Per la Colonia Marina « Stella Maris » di Policoro	0,35192
216. Potenza — Curia Vescovile - Per le opere sociali	0,35192
217. Roma — Associazione Giovanile Agricoltura Moderna « A.G.A.M. »	0,87980
218. San Giorgio Lucano (Matera) — Parrocchia San Francesco d'Assisi - Per le opere assistenziali	0,35192
219. San Lucido (Cosenza) — Polisportiva Libertas « Gervasio Federici »	0,35192
220. Santa Marina (Salerno), frazione Policastro Bussentino — Curia Vescovile - Per le opere sociali e assistenziali	1,05576
221. Tricarico (Matera) — Curia Vescovile Per le opere sociali	0,35192
222. Tursi (Matera) — Curia Vescovile - Per le opere sociali	0,87980
223. Arsiero (Vicenza) — Società di Mutuo Soccorso	0,52789
224. Altavilla Vicentina (Vicenza), frazione Tavernelle — Scuola Materna « Domenico Corà » della Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria	0,70384
225. Vicenza — Associazione Cristiana Lavoratori Italiani - Sede Provinciale	0,35192
226. Vicenza — Patronato « Leone XIII »	1,05576
227. Valstagna (Vicenza) — Casa di Riposo « San Pio X »	0,35192
228. Vicenza — Unione Italiana Ciechi - Sezione Provinciale	0,35192
229. Casaprota (Rieti) — Ente Comunale di Assistenza	0,09678
230. Ferrara — Centro Italiano di Solidarietà Sociale - Comitato Provinciale	0,70384

	%
231. Bolzano - Centro Culturale « Gaetano Salvemini »	0,35192
232. Gubbio (Perugia) — Associazione « Maggio Eugubino » .	0,35192
233. Gubbio (Perugia) — Università fra Muratori Scalpellini ed Arti Congeneri « Innocenzo Migliarini »	0,17596
234. Milano — Convitto Scuola Rinascita « Livi - Ruggeri - Pintor »	3,51921
235. Modena — Circolo Turati	0,70384
236. Napoli — Istituto di Studi « Carlo Pisacane » per il Centro di Ricerche e Documentazioni . .	1,05576
237. Piacenza — Circolo « Filippo Turati »	0,70384
238. Roma — Istituto per lo Studio della Società Contemporanea	3,51921
239. Roma — Fondazione « Giuseppina Saragat » . .	1,75961
240. Potenza — Istituto Figlie della Carità Canossiane	3,51921
241. Palermo — Convento « San Gregorio Papa » dei Padri Agostiniani Scalzi - Per le opere assistenziali . .	0,08798
242. Venezia — Centro Informazioni e Studi sulle Comunità Europee	1,05576

Dato a Roma, addì 25 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — GIOLITTI — PRETI — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1971
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 367

(4226)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.
Modifiche alle circoscrizioni territoriali dei centri meccanografici delle direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, sulla emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362, che ha approvato il regolamento per il funzionamento dei centri meccanografici istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1954, con il quale sono state approvate le istruzioni per il funzionamento dei centri meccanografici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471, contenente modifiche alla ripartizione delle direzioni provinciali del tesoro rispetto alle sedi dei centri meccanografici;

Visto il decreto n. 151 in data 2 maggio 1955 del commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste, pubblicato nel Bollettino ufficiale del commissariato n. 14 dell'11 maggio 1955, con il quale è stato istituito, con decorrenza dal 1° luglio 1955, un centro meccanografico presso la direzione provinciale del tesoro di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, contenente disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, che detta norme per la corresponsione di una indennità a favore del personale in servizio presso i centri meccanografici;

Visto il decreto ministeriale n. 138542 del 14 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1959, registro n. 29, foglio n. 213 concernente la determinazione del contingente di personale addetto ai centri meccanografici;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, in forza del quale è data facoltà al Ministro per il tesoro di determinare, con propri decreti, la sede delle direzioni provinciali del tesoro presso le quali devono funzionare i centri meccanografici e di stabilire la circoscrizione territoriale di ciascun centro, nei limiti del numero massimo di 12 previsto dalla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, modificata col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 171;

Visto il decreto ministeriale n. 59886 del 20 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1963, registro n. 26, foglio n. 198, con il quale, a decorrere dal 1° novembre 1963, è stato soppresso il centro meccanografico di Udine ed è stata estesa la circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Trieste alle direzioni provinciali del tesoro di Gorizia e di Udine;

Visto il decreto ministeriale n. 70042 del 7 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1963, registro n. 37, foglio n. 355, con il quale, a decorrere dal 1° dicembre 1963, è stata disposta la cessazione del centro meccanografico di Cagliari ed è stata estesa la circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Roma alle direzioni provinciali del tesoro di Cagliari, Nuoro e Sassari;

Visto il decreto ministeriale n. 70198 del 13 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1965, registro n. 9, foglio n. 164, con il quale, a decorrere dal 1° aprile 1965, le direzioni provinciali del tesoro di La Spezia e Massa Carrara hanno cessato di far parte della circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Genova per essere comprese in quella del centro meccanografico di Firenze;

Visto il decreto ministeriale n. 242352 del 24 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1966, registro n. 16, foglio n. 374, con il quale, a decorrere dal 1° luglio 1966, è stato soppresso il centro meccanografico di Genova e sono state disposte modifiche territoriali alle circoscrizioni di alcuni centri meccanografici concernenti le seguenti direzioni provinciali del tesoro:

Alessandria: dal centro meccanografico di Genova al centro meccanografico di Torino;

Genova: dal centro meccanografico di Genova al centro meccanografico di Milano;

Imperia: dal centro meccanografico di Genova al centro meccanografico di Milano;

Savona: dal centro meccanografico di Genova al centro meccanografico di Milano;

Ancona: dal centro meccanografico di Bologna al centro meccanografico di Roma;

Pesaro: dal centro meccanografico di Bologna al centro meccanografico di Roma;

Campobasso: dal centro meccanografico di Napoli al centro meccanografico di Roma.

Visto l'art. 218 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvate con decreto ministeriale 15 settembre 1967, relative alla struttura dei centri meccanografici;

Visto il decreto ministeriale n. 565820 del 18 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1968, registro n. 21, foglio n. 273, con il quale, dal 1° agosto 1968, sono stati soppressi i centri meccanografici di Bari e Trieste ed è stata modificata la circoscrizione territoriale dei centri meccanografici di Roma e Bologna;

Visti i decreti ministeriali n. 60310 del 25 ottobre 1968 e n. 426801 del 25 febbraio 1970 con i quali, dal 1° giugno 1970, sono stati soppressi i centri meccanografici di Milano e Torino ed è stata ulteriormente modificata la circoscrizione territoriale dei centri meccanografici di Bologna e Firenze;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 25 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1970, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 393, con il quale, dal 1° luglio 1970, viene istituita la direzione provinciale del tesoro di Isernia;

Considerata la necessità di procedere, per esigenze di servizio dipendenti dall'acquisizione di nuovi apparati, alla soppressione del centro meccanografico di Padova ed alla estensione della circoscrizione dei centri meccanografici di Bologna e Firenze;

Considerata la necessità di aggiornare in conseguenza il contingente del personale dei centri meccanografici rimasti in funzione, già stabilito con i decreti ministeriali n. 138542 del 14 settembre 1959, n. 59886 del 20 agosto 1963, n. 70198 del 13 febbraio 1965, n. 242352 del 24 maggio 1966, n. 565820 del 18 giugno 1968, n. 60310 del 25 ottobre 1968;

Considerato che il sopprimendo centro meccanografico di Padova deve definire, con funzioni di ufficio stralcio, gli adempimenti contabili di propria competenza e l'allestimento degli estratti conto individuali dei pagamenti eseguiti su partite di pensioni e stipendi;

Considerato che l'avvenuta acquisizione di nuovi mezzi tecnici consente di procedere ad una ristrutturazione del servizio meccanografico per quanto riguarda la contabilizzazione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale estinti in tutto il territorio nazionale e la registrazione su supporto magnetico delle variazioni disposte dalle direzioni provinciali del tesoro in materia di pagamento delle spese fisse;

Considerato che la direzione provinciale del tesoro di Isernia ha giurisdizione su parte del territorio già appartenente alla provincia di Campobasso, e che quest'ultima e compresa nella circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Roma;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1971 la circoscrizione territoriale del centro meccanografico avente sede presso la direzione provinciale del tesoro di Firenze viene estesa alle direzioni provinciali del tesoro di Genova, Imperia e Savona che cessano, dalla stessa data, di far parte della circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Bologna.

Art. 2.

A decorrere dal 1° giugno 1971, la circoscrizione territoriale del centro meccanografico avente sede presso la direzione provinciale del tesoro di Bologna viene estesa alle direzioni provinciali del tesoro di Bellunc, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, che cessano, pertanto, dalla stessa data, di far parte della circoscrizione territoriale del centro meccanografico di Padova.

Art. 3.

A decorrere dal 1° giugno 1971 la contabilizzazione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento delle pensioni di Stato estinti in tutto il territorio nazionale e l'acquisizione su supporto magnetico delle variazioni disposte dalle direzioni provinciali del tesoro in materia di pagamenti delle spese fisse vengono gradualmente accentrate in Roma in un « Centro Tesoro contabilità spese fisse ». L'attività di detto centro investe la competenza di tutti gli altri centri meccanografici incaricati dell'emissione dei titoli di spesa su partite amministrate dalle direzioni provinciali del tesoro.

Art. 4.

A decorrere dal 1° maggio 1971 i contingenti di personale addetti ai centri meccanografici di Bologna e Firenze sono rideterminati come appresso:

Contingente di personale

Centro meccanografico	Capi centro	Capi reparto	Operatori	Perforatori
Bologna . . .	1	6	93	8
Firenze	1	6	75	7

Art. 5.

Il centro meccanografico avente sede presso la direzione provinciale del tesoro di Padova, il quale, per effetto degli spostamenti di cui all'art. 2, non ha più alcuna circoscrizione territoriale, continuerà, in forma ridotta e con funzioni di ufficio stralcio, la propria attività non oltre il 31 dicembre 1971 per la esecuzione degli adempimenti contabili di competenza e per l'allestimento degli estratti conto individuali dei pagamenti eseguiti su partite di pensione e di stipendio.

Per la esecuzione di tali adempimenti il contingente di personale presso il suddetto ufficio stralcio del centro meccanografico di Padova viene così ridotto:

Contingente di personale

Centro meccanografico	Capi centro	Capi reparto	Operatori	Perforatori
Padova	1	2	6	1

Art. 6.

A decorrere dal 1° giugno 1971 il contingente di personale addetto ai centri meccanografici è aggiornato come appresso:

Contingente di personale

Centro meccanografico	Capi centro	Capi reparto	Operatori	Perforatori	Totali
Bologna	1	6	117	12	136
Firenze	1	6	75	7	89
Napoli	1	6	57	4	68
Palermo	1	6	35	4	46
Roma (C.M.)	1	6	138	12	157
Roma-CTCSF	1	4	26	1	32

Art. 7.

La direzione provinciale del tesoro di Isernia è compresa nella circoscrizione territoriale del centro meccanografico avente sede presso la direzione provinciale del tesoro di Roma.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1971
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 222

(4582)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Industria laterizi De Leonardis s.a.s. di De Leonardis Panfilo & C. di Spoltore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Industria laterizi De Leonardis s.a.s. di De Leonardis Panfilo & C. di Spoltore (Pescara) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Industria laterizi De Leonardis s.a.s. di De Leonardis Panfilo & C. di Spoltore (Pescara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4382)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1971.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per dodici strade in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Venezia in data 20 ottobre 1970, n. 8575, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate;

strada provinciale n. 42 Jesolana;
strada provinciale n. 43 Portegrandi-Caposile-Jesolo;
strada provinciale n. 59 S. Stino di Livenza-Caorle;
strada provinciale n. 47 Caposile-Passarella-Eraclea;
strada provinciale n. 74 Bibione-S. Michele al Tagliamento;
strada provinciale n. 83 S. Donà di Piave-Romanziol;
strada provinciale n. 52 S. Donà di Piave-Eraclea;
strada provinciale n. 32 Miranese;
strada provinciale n. 39 Scorzè-Peseggia-Gaggio;
strada provinciale n. 13 Antico alveo del Brenta;
strada provinciale n. 35 Salzanese;
strada provinciale n. 40 Favaro-Gaggio-Quarto d'Altino-Trepalate;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Venezia in data 31 dicembre 1970;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Venezia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza », e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione della distanza in metri che separa il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(4378)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1971.

Determinazione delle spese per l'anno 1971 del servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322 e l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al servizio per i contributi agricoli unificati, a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1970, concernente la determinazione per l'anno 1970 della spesa sostenuta dal servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di accertamento e di riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1971 il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per i titoli sopraindicati da ciascuna gestione previdenziale interessata;

Decreta:

Il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1971, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dalle sottoelencate gestioni previdenziali interessate, è stabilito nelle seguenti misure:

a) gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:		
1) assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (lavoratori subordinati)	L.	1.880.231.069
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	»	2.386.241.491
3) assicurazione per la disoccupazione involontaria	»	1.357.184.506
4) assicurazione tubercolosi . .	»	442.987.499
5) assegni familiari	»	3.711.799.051
Totale . . .	L.	9.778.443.616
b) gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:		
assicurazione per le malattie e tutela della maternità	L.	2.855.537.250
c) gestioni di competenza delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti	»	2.155.376.716
Totale generale . . .	L.	14.789.357.582

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4388)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1971.

Autorizzazione alla Banca della Ciociaria, società per azioni, con sede in Frosinone, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regola-

mento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca della Ciociaria, società per azioni, con sede in Frosinone;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca della Ciociaria, società per azioni, con sede in Frosinone, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Alvito, Arnara, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Collepardo, Fontana Liri, Fontechiari, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Patrica, Picinisco, Posta Fibreno, San Donato Val di Comino, Settefrati, Sora, Strangolagalli, Torrice, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Santo Stefano, tutti in provincia di Frosinone.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca della Ciociaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4350)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1971.

Autorizzazione alla Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Emilia, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni comuni della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 3 giugno 1967, con il quale la Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Emilia, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Reggio Emilia e Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia;

Vista la domanda presentata dalla stessa banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Reggio Emilia, con il proprio decreto 3 giugno 1967, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Campegine nonchè a quello di S. Maria della Fossa (frazione del comune di Novellara), in provincia di Reggio Emilia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di credito popolare e cooperativo di Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4349)

DECRETO PREFETTIZIO 21 aprile 1971.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 04873 Gab. del 12 dicembre 1970, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-73;

Vista la nota n. 3544, in data 16 aprile 1971, con la quale il medico provinciale fa presente la necessità di disporre la sostituzione, in seno al predetto consesso, del dott. Paolo Loy con il prof. Lucio Pintus, attuale direttore sanitario degli ospedali riuniti di Cagliari;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il prof. Lucio Pintus è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dottor Paolo Loy.

Il presente decreto ha effetto immediato.

Cagliari, addì 21 aprile 1971

Il prefetto: PRINCIVALLE

(4331)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni siti nei comuni di S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito.

Con decreto 1° febbraio 1971, n. 310, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto:

Il decreto interministeriale 18 gennaio 1963, n. 24/1 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13 febbraio 1963, n. 41) deve intendersi così rettificato:

« E' disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno alluvionale segnato nel catasto del comune di S. Benedetto Po al foglio n. 23, mappali 50 (Ha. 11.68.00) e 70 (Ha. 0.74.10) e nel catasto del comune di Bagnolo S Vito al foglio n. 51, mappali 4 (Ha. 12.47.70) e 5 (Ha. 0.33.70) di complessivi Ha. 25.23.50 ed indicati nella planimetria rilasciata il 13 dicembre 1969 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso ».

(4396)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Nasco di Cagliari » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Nasco di Cagliari » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Nasco di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Nasco di Cagliari » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Nasco di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: « Nasco ». E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi e l'uva da essi proveniente non può essere utilizzata nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nel territorio della provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Nasco di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Nasco di Cagliari » non deve essere superiore a 90 quintali per Ha di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

I sistemi di preparazione sono quelli tradizionali della zona, che escludono qualsiasi correzione con concentrato e qualsiasi concentrazione e per i tipi liquorosi comportano l'aggiunta di alcool da vino o da materie vinose al mosto o al vino naturale di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 14,5.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono avvenire nel territorio della provincia di Cagliari.

Il vino « Nasco di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Nasco di Cagliari » è preparato per il consumo nei seguenti tipi: « dolce naturale », « secco », « liquoroso dolce naturale », « liquoroso secco o liquoroso dry », da indicarsi in etichetta e devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Dolce naturale* » e « *secco* »:

colore: rosso rubino tenue, brillante;

odore: delicato con leggero aroma di uva;

sapore: gradevole, caldo e vellutato;

gradazione alcoolica complessiva minima: « dolce naturale » 15, di cui almeno 13 svolta ed un minimo da svolgere di 2 gradi; « secco » 15, di cui almeno 14,5 svolta ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille;

ceneri minime: 2 per mille.

« *Liquoroso dolce naturale* » e « *liquoroso secco o liquoroso dry* »:

colore: rosso rubino tenue, brillante;

all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;

gradazione alcoolica minima complessiva: « liquoroso dolce naturale » 17,5, di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; « liquoroso secco o liquoroso dry » 17,5 di cui almeno 16,5 svolta ed un massimo da svolgere di 1 grado;

acidità totale minima: 3 per mille;

estratto secco netto: 20 per mille;

ceneri minime: 1,8 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino « Nasco di Cagliari » liquoroso dolce e liquoroso secco o liquoroso dry, qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni in botti di rovere o di castagno, può portare in etichetta la qualificazione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Nasco di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini « Nasco di Cagliari ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4428)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Girò di Cagliari » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Girò di Cagliari » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Girò di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Girò di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Girò E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni diversi e l'uva da essi proveniente non può essere utilizzata nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nel territorio della provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Girò di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Girò di Cagliari » non deve essere superiore a 90 quintali per Ha di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Art. 5.

I sistemi di preparazione sono quelli tradizionali della zona, che escludono qualsiasi correzione con concentrato e qualsiasi concentrazione e per i tipi liquorosi comportano l'aggiunta di alcool da vino o da materie vinose al mosto o al vino naturale di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 14,5.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono avvenire nel territorio della provincia di Cagliari.

Il vino « Girò di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Girò di Cagliari » è preparato per il consumo nei seguenti tipi: « dolce naturale », « secco », « liquoroso dolce naturale », « liquoroso secco o liquoroso dry », da indicarsi in etichetta e devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« Dolce naturale » e « secco »:

colore: rosso rubino tenue, brillante;
odore: delicato con leggero aroma di uva;
sapore: gradevole, caldo e vellutato;
gradazione alcoolica complessiva minima: « dolce naturale » 15, di cui almeno 13 svolta ed un minimo da svolgere di 2 gradi; « secco » 15, di cui almeno 14,5 svolta ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
ceneri minime: 2 per mille.

« Liquoroso dolce naturale » e « liquoroso secco o liquoroso dry »:

colore: rosso rubino tenue, brillante;
all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
gradazione alcoolica minima complessiva: « liquoroso dolce naturale » 17,5, di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; « liquoroso secco o liquoroso dry » 17,5 di cui almeno 16,5 svolta ed un massimo da svolgere di 1 grado;
acidità totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille;
ceneri minime: 1,8 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino « Girò di Cagliari » liquoroso dolce e liquoroso secco o liquoroso dry, qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni in botti di rovere o di

castagno, può portare in etichetta la qualificazione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Girò di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini « Girò di Cagliari ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4429)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Monica di Cagliari » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Monica di Cagliari » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Monica di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Monica di Cagliari » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Monica di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Monica. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi e l'uva da essi proveniente non può essere utilizzata nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nel territorio della provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Monica di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati alla falda ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Monica di Cagliari » non deve essere superiore a 90 quintali per Ha di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

I sistemi di preparazione sono quelli tradizionali della zona, che escludono qualsiasi correzione con concentrato e qualsiasi concentrazione e per i tipi liquorosi comportano l'aggiunta di alcool da vino o da materie vinose al mosto o al vino naturale di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 14,5.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono avvenire nel territorio della provincia di Cagliari.

Il vino « Monica di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Monica di Cagliari » è preparato per il consumo nei seguenti tipi: « dolce naturale », « secco », « liquoroso dolce naturale », « liquoroso secco o liquoroso dry », da indicarsi in etichetta e devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Dolce naturale* » e « *secco* »:

colore: rosso rubino tenue, brillante;
odore: delicato con leggero aroma di uva;
sapore: gradevole, caldo e vellutato;
gradazione alcoolica complessiva minima: « dolce naturale » 15, di cui almeno 13 svolta ed un minimo da svolgere di 2 gradi; « secco » 15, di cui almeno 14,5 svolta ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
ceneri minime: 2 per mille.

« *Liquoroso dolce naturale* » e « *liquoroso secco o liquoroso dry* »:

colore: rosso rubino tenue, brillante;
all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
gradazione alcoolica minima complessiva: « liquoroso dolce naturale » 17,5, di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; « liquoroso secco o liquoroso dry » 17,5 di cui almeno 16,5 svolta ed un massimo da svolgere di 1 grado;
acidità totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille;
ceneri minime: 1,8 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino « Monica di Cagliari » liquoroso dolce e liquoroso secco o liquoroso dry, qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni in botti di rovere o di castagno, può portare in etichetta la qualificazione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Monica di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini « Monica di Cagliari ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4430)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Moscato di Cagliari » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Moscato di Cagliari » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Moscato di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Cagliari » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Moscato di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Moscato bianco. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi e l'uva da essi proveniente non può essere utilizzata nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nel territorio della provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Moscato di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Moscato di Cagliari » non deve essere superiore a 90 quintali per Ha di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

I sistemi di preparazione sono quelli tradizionali della zona, che escludono qualsiasi correzione con concentrato e qualsiasi concentrazione e per i tipi liquorosi comportano l'aggiunta di alcool da vino o da materie vinose al mosto o al vino naturale di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 14,5.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono avvenire nel territorio della provincia di Cagliari.

Il vino « Moscato di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Moscato di Cagliari » è preparato per il consumo nei seguenti tipi: « dolce naturale », « liquoroso dolce naturale », da indicarsi in etichetta e devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Dolce naturale* »:

colore: giallo dorato, brillante;
odore: intenso aroma caratteristico;
sapore: squisitamente dolce, vellutato che ricorda l'uva;
gradazione alcoolica complessiva minima: 15, di cui almeno 13 svolta ed un minimo da svolgere di 2 gradi;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
ceneri minime: 2 per mille.

« *Liquoroso dolce naturale* »:

colore: giallo dorato, brillante;
all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
gradazione alcoolica complessiva minima: « liquoroso dolce naturale » 17,5 di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi;
acidità totale minima: 3,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
ceneri minime: 1,8 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino « Moscato di Cagliari » liquoroso dolce naturale, qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 1 anno in botti di rovere o di castagno, può portare in etichetta la qualificazione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Moscato di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini « Moscato di Cagliari ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4431)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 14 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,30	622,30	622,12	622,30	622 —	622 —	622,15	622,30	622,30	622,55
Dollaro canadese	616,80	616,80	615,75	616,80	616,30	617,25	616,60	616,80	616,80	617 —
Franco svizzero	152,13	152,13	152,30	152,13	152,20	152,05	152,05	152,13	152,13	152,25
Corona danese	82,975	82,975	82,98	82,975	83 —	82,90	82,07	82,975	82,97	83 —
Corona norvegese	87,54	87,54	87,50	87,54	87,30	87,55	87,31	87,54	87,54	87,50
Corona svedese	120,48	120,48	120,48	120,48	120,40	120,40	120,44	120,48	120,48	120,55
Fiorino olandese	175,90	175,90	176 —	175,90	175,70	175,08	175,85	175,90	175,90	176 —
Franco belga	12,542	12,5420	12,5425	12,542	12,54	12,54	12,545	12,542	12,54	12,55
Franco francese	112,65	112,65	112,65	112,65	112,65	112,78	112,54	112,65	112,65	112,70
Lira sterlina	1505,25	1505,25	1505 —	1505,25	1504,25	1504,45	1504,70	1505,25	1505,25	1505,80
Marco germanico	175,55	175,55	175,60	175,55	175,50	176,20	175,52	175,55	175,55	176,30
Scellino austriaco	24,912	24,9120	24,92	24,912	25 —	24,90	24,91	24,912	24,91	24,92
Escudo portoghese	21,90	21,90	21,85	21,90	21,90	21,85	21,85	21,90	21,90	21,85
Peseta spagnola	8,9445	8,9445	8,95	8,9445	9 —	8,94	8,94	8,9445	8,94	8,95

Media dei titoli del 14 maggio 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	92,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,50
» 5 % (Ricostruzione)	94,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,30
» 5 % (Città di Trieste)	94,375
» 5 % (Beni esteri)	91,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,325
» 5,50 % » » 1968-83	92,425
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,45
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,30
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,225
Dollaro canadese	616,70
Franco svizzero	152,16
Corona danese	82,972
Corona norvegese	87,525
Corona svedese	120,46
Fiorino olandese	175,875
Franco belga	12,542
Franco francese	112,645
Lira sterlina	1504,975
Marco germanico	175,535
Scellino austriaco	24,911
Escudo portoghese	21,875
Peseta spagnola	8,942

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa rieducazione per minorenni di Deliceto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa rieducazione per minorenni di Deliceto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa rieducazione per minorenni di Deliceto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Bari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai

sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 216

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Bari.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . Cap. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa rieducazione per minorenni di Deliceto, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 18 maggio 1971)

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data .

(7) Firma . . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4199)

Concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti di sanitario incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n 1539 e 14 ottobre 1966, n 851 oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971
Registro n. 14 Grazia e giustizia, foglio n. 226

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . Cap. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 18 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4200)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro di Castelfranco Emilia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di lavoro di Castelfranco Emilia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro di Castelfranco Emilia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo, corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 223

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Bologna.

Il sottoscritto . . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . in via . . Cap. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro di Castelfranco Emilia, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 18 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . .. . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4201)

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio delle prove scritte del concorso a quarantacinque posti, elevati a settanta, di consigliere di 3ª classe in prova.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1971, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 176, è stato disposto che le prove scritte del concorso a quarantacinque posti (elevati a settanta) di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, già fissate per i giorni 14 e 15 giugno 1971, abbiano luogo nei giorni 24 (giovedì) e 25 (venerdì) giugno 1971, con inizio alle ore 8, a Roma nei locali del palazzo dello sport, via dell'Umanesimo - E.U.R.

(4725)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6612 dell'11 gennaio 1971, con il quale, secondo l'ordine della graduatoria, vennero nominati vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968 nei comuni di Andria, Bitetto, Canosa, Palo e Poggiorsini;

Vista la nota n. 1715 in data 23 febbraio 1971, con la quale il sindaco del comune di Palo del Colle comunica che il dottor Scavo Giuseppe, vincitore della condotta del comune di Palo del Colle ha rinunziato alla nomina;

Ritenuto dover nominare il concorrente dichiarato idoneo che lo segue in graduatoria e che ha chiesto detta sede in ordine di preferenza;

Letta la domanda del dott. Di Candia Onofrio, risultato vincitore della condotta del comune di Canosa di Puglia, che indica la condotta di Palo del Colle prima di quella per la quale è risultato vincitore;

Visti gli articoli 34, 35, 36, 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Letti gli articoli del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 24 ottobre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1965;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Di Candia Onofrio, nato a Bari il 1° agosto 1935 è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Palo del Colle.

Il medesimo dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura ed a quello del comune di Palo del Colle.

Bari, addì 25 marzo 1971

Il medico provinciale: BARNABA

(4473)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 07148 del 28 ottobre 1970, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1970, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state dichiarate le vincitrici del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1967;

Visti i propri decreti n. 02317 del 24 marzo 1971 e n. 02541 del 2 aprile 1971, con i quali sono state apportate varianti alla graduatoria delle vincitrici del predetto concorso;

Vista la nota n. 2772 del 21 aprile 1971, con la quale il sindaco del comune di Parabita ha trasmesso copia fotostatica autenticata della lettera con la quale l'ostetrica Stabile Concetta, classificata al quarto posto della graduatoria delle idonee del citato concorso e dichiarata vincitrice della 2ª condotta ostetrica del comune stesso, ha rinunziato all'assegnazione della condotta;

Rilevato che con la predetta nota il comune di Parabita ha inviato anche copie fotostatiche autenticate dei telegrammi con i quali le ostetriche De Lorenzo Addolorata e Laurenti Maria Livia, classificate rispettivamente al quinto ed al sesto

posto della graduatoria delle idonee del ripetuto concorso, hanno dichiarato di rinunziare alla assegnazione della 2ª condotta ostetrica del comune stesso;

Ritenuto che occorre provvedere, nei termini di legge, alla assegnazione della condotta resasi vacante per effetto delle rinunzie di cui sopra, procedendo all'adozione del provvedimento formale di nomina della candidata idonea che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto, in ordine di preferenza, l'assegnazione di detta condotta ostetrica;

Letti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

L'ostetrica Cavalera Raffaela, classificata al settimo posto della graduatoria delle idonee del concorso in epigrafe specificato, è dichiarata vincitrice della 2ª condotta ostetrica del comune di Parabita.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello del comune di Parabita.

Lecce, addì 23 aprile 1971

Il medico provinciale: RUBINO

(4341)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1970, n. 786, con il quale fu costituita la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dottor Giuseppe B. Barca, avendo egli assunto la reggenza dell'ufficio del medico provinciale di Ferrara e versando quindi in una situazione di incompatibilità;

Vista la segnalazione del Ministero della sanità, pervenuta con telegramma n. 330.VIII.II.AG.103 del 27 aprile 1971;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 246;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Viola, medico provinciale capo, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Ferrara, addì 28 aprile 1971

Il medico provinciale: BARCA

(4294)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9142 del 22 novembre 1969 e successive modifiche, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di Vibo Valentia et uniti;

Visto il proprio decreto n. 4601/5291 del 3 luglio 1970, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che gli atti predetti sono regolari e che pertanto si debba provvedere all'approvazione della graduatoria come sopra formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per il posto di ufficiale sanitario di cui in premessa:

1. Zappino Pasquale . . . . punti 180,974
2. Naccari Giovanni . . . . » 167,021
3. Orlando Antonio . . . . » 156,880

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e del comune interessato.

Catanzaro, addì 9 aprile 1971

Il medico provinciale: GIUTTARI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4996 in data 9 aprile 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il posto di ufficiale sanitario del consorzio di Vibo Valentia et uniti;

Considerato che il dott. Zappino Pasquale si è classificato al primo posto nella graduatoria degli idonei al concorso di cui in premessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Zappino Pasquale è dichiarato vincitore e viene nominato ufficiale sanitario in esperimento del consorzio di Vibo Valentia et uniti.

Lo stesso dovrà assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di ricezione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e del comune interessato.

Catanzaro, addì 9 aprile 1971

Il medico provinciale: GIUTTARI

(4474)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.